DELIBERAZIONE 26 FEBBRAIO 2019 69/2019/R/EEL

VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI DELLA SOCIETÀ TERNA S.P.A E DELLA SOCIETÀ GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. PER L'AVVIO DEL COUPLING UNICO DEL GIORNO PRIMA

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1054a riunione del 26 febbraio 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72);
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 che istituisce l'Agenzia Europea per la Cooperazione dei Regolatori dell'Energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 714/2009);
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione Europea, del 25 luglio 2015 (di seguito: regolamento CACM);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il d.lgs. 1giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 novembre 2006 (di seguito: decreto MiSE 2006);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 febbraio 2015, 45/2015/R/eel, recante "Avvio del *market coupling* sulle interconnessioni Italia-Slovenia, Italia-Austria e Italia-Francia" (di seguito: deliberazione 45/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2017, 467/2017/R/eel, recante "Approvazione della proposta di piano per l'implementazione delle funzioni di gestore di *market coupling* (piano MCO) ai sensi del regolamento (UE) 2015/1222 (di seguito: Regolamento CACM), come risultante dal voto unanime espresso da tutte le autorità europee di regolazione all'interno *dell'Energy Regulatory Forum*" (di seguito: deliberazione 467/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 431/2018/R/eel, recante "Riconoscimento, a Terna, dei costi ragionevoli, efficienti e proporzionati relativi alle attività legate ai profili euro-unitari Chiusura del procedimento avviato con

- la deliberazione dell'Autorità 909/2017/R/eel" (di seguito: deliberazione 431/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2018, 658/2018/R/eel, recante "Modalità di recupero dei costi sostenuti dalla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a.per l'istituzione, la modifica e la gestione del *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/1222 (CACM)" (di seguito deliberazione 658/2018/R/eel);
- la lettera del Ministero per lo Sviluppo Economico "Designation of NEMO for Italian bidding zones" (prot. Ministero per lo Sviluppo Economico 21294 del 15 settembre 2016), inviata alla Commissione Europea il 15 settembre 2016, in cui si designa GME quale Nominated Electricity Market Operator (NEMO) per l'Italia, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento CACM;
- la lettera del Presidente di ERF del 10 maggio 2017 al Comitato europeo dei NEMO e a Entso-e con cui i regolatori europei hanno fornito un atto di indirizzo in merito alle modalità di identificazione, ripartizione e rendicontazione dei costi sostenuti per l'istituzione del *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero ai sensi dell'art. 80 del Regolamento CACM;
- la comunicazione di Terna del 31 ottobre 2018, prot. Autorità 31196/A del 2 novembre 2018 (di seguito: comunicazione del 31 ottobre 2018);
- la comunicazione di Terna del 23 gennaio 2019, prot. Autorità 1829 del 24 gennaio 2019 (di seguito: comunicazione 23 gennaio 2019);
- la comunicazione di GME dell'8 febbraio 2019, prot. Autorità 3333 dell'11 febbraio 2019 (di seguito: comunicazione 8 febbraio 2019).

- il Regolamento CACM prevede che il mercato del giorno prima europeo, denominato *coupling* unico del giorno prima, si basi sull'allocazione implicita della capacità di trasporto tra zone di offerta per mezzo di asta implicita;
- il Regolamento CACM prevede che, per ragioni di efficienza e di rapidità, i NEMO possano istituire il *coupling* unico del giorno prima utilizzando soluzioni concordate prima dell'entrata in vigore del Regolamento stesso;
- in particolare, l'articolo 7 comma 2 del Regolamento CACM prevede che i NEMO espletino le funzioni di *Market Coupling Operator* (di seguito: MCO) congiuntamente ad altri NEMO. Tali funzioni comprendono, tra l'altro, lo sviluppo e la manutenzione di algoritmi, sistemi e procedure per il *coupling* unico del giorno prima;
- l'articolo 10 del Regolamento CACM prevede che la gestione quotidiana del *coupling* unico del giorno prima sia organizzata congiuntamente dai NEMO e dai gestori di rete;
- a fronte di una richiesta da parte di tutti i gestori di rete e i NEMO impegnati nell'istituzione del *coupling* unico del giorno prima e del *coupling* infragiornaliero, i regolatori europei, nell'ambito di ERF, hanno unanimemente

adottato un atto di indirizzo (di seguito: atto di indirizzo ERF) per consentire di individuare le modalità di presentazione dei costi di cui all'articolo 80 del Regolamento CACM, relativi all'istituzione, modifica e gestione del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, chiarendo in particolare:

- che le categorie di costi comuni, regionali e nazionali debbano intendersi applicate a tre tipologie di costi, ovvero i costi sostenuti dai soli gestori di rete, quelli sostenuti dai soli NEMO e quelli sostenuti congiuntamente da NEMO e gestori di rete;
- o la definizione dei parametri numerici con cui applicare i criteri di ripartizione di cui all'articolo 80, comma 3, del Regolamento CACM;
- o la decorrenza a far data dal 14 febbraio 2017 della regola di ripartizione di cui sopra;
- l'atto di indirizzo ERF consente, quindi, di identificare la data del 14 febbraio 2017 come il limite temporale oltre il quale i costi sostenuti nell'ambito dei progetti per il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero debbano essere trattati ai sensi del Regolamento CACM, sia con riferimento alle modalità di identificazione, ripartizione e rendicontazione, sia con riferimento alle modalità di riconoscimento da parte delle autorità di regolazione.

- prima dell'entrata in vigore del Regolamento CACM, che prescrive la creazione del *coupling* unico del giorno pima, hanno avuto avvio progetti di *coupling* regionali su base volontaria, tra cui il progetto *Multi Regional Coupling* (di seguito: progetto MRC), di cui fanno parte anche le frontiere italiane, ed il progetto *Four Markets Market Coupling* (di seguito: 4MMC);
- ciascuno progetto di *coupling* regionale fa riferimento ad una propria base contrattuale per la gestione delle attività operative;
- con deliberazione 45/2015/R/eel, in concomitanza con l'avvio del *market coupling* sulle interconnessioni Italia-Slovenia, Italia-Austria e Italia-Francia, l'Autorità ha verificato positivamente la base contrattuale del progetto MRC;
- ai fini della creazione del *coupling* unico del giorno prima, come previsto dal Regolamento CACM per tutti gli Stati membri, è necessaria un'unica base contrattuale per tutte le parti coinvolte;
- i NEMO ed i gestori di rete dei progetti MRC e 4MMC hanno deciso di stipulare un unico accordo di cooperazione, denominato *Day Ahead Operations Agreement* (di seguito: DAOA) al fine di regolare la cooperazione congiunta in vista dell'operatività e degli ulteriori sviluppi del *coupling* unico del giorno prima, conformemente a quanto previsto dall'articolo 10 del CACM, che prescrive ai NEMO e ai TSO di organizzare congiuntamente la gestione quotidiana del *coupling*;
- i NEMO ed i gestori di rete dei progetti MRC e 4MMC hanno deciso, inoltre, di stipulare un accordo sul livello di servizio con la società Joint Auction Office (JAO) che, tra l'altro, già gestisce e distribuisce la rendita di congestione derivante

- dall'esecuzione delle aste per l'allocazione esplicita della capacità per conto dei gestori di rete (di seguito: SLA JAO);
- i gestori di rete dei progetti MRC e 4MMC hanno, infine, deciso di stipulare un unico accordo di cooperazione, denominato *TSO Cooperation Day Ahead* (di seguito: TCDA)
- con deliberazione 658/2018/R/eel l'Autorità ha stabilito le modalità di recupero dei costi sostenuti da GME per l'istituzione, la modifica e la gestione del *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero, prevedendo in particolare che il recupero dei costi sostenuti da GME per l'istituzione, la modifica e la gestione del *coupling* unico del giorno prima avvenga attraverso i corrispettivi per la partecipazione al mercato elettrico, così come approvati con decreto del MiSE del 2006 e sue successive modifiche;
- con deliberazione 431/2018/R/eel l'Autorità ha stabilito le modalità di riconoscimento dei costi sostenuti da Terna per obblighi derivanti dall'implementazione dei regolamenti europei;
- in vista della sottoscrizione, Terna con comunicazione 23 gennaio 2019 e GME con comunicazione 8 febbraio 2019 hanno rispettivamente trasmesso all'Autorità lo schema del contratto DAOA e lo schema del contratto SLA JAO;
- con la medesima comunicazione 23 gennaio 2019 Terna ha trasmesso lo schema di contratto TCDA.

- il contratto DAOA entra in vigore il primo aprile 2019, ha durata illimitata salvo recesso delle parti, si compone di un corpo principale e di 10 allegati e stabilisce i diritti e gli obblighi dei NEMO e dei gestori di rete, in riferimento alla cooperazione per l'operatività del *coupling* unico del giorno pima. In particolare, il contratto DAOA:
 - o distingue due fasi di implementazione:
 - la fase transitoria, in cui il coupling unico del giorno prima sarà composto da due coupling paralleli, il coupling del progetto MRC ed il coupling del progetto 4MMC;
 - la fase a regime, durante la quale i *coupling* dei due progetti MRC e
 4MMC saranno accoppiati;
 - o attribuisce al *Joint Steering Committee* la facoltà di decidere i termini e le condizioni per il passaggio dalla fase transitoria alla fase a regime;
 - o distingue due categorie di controparti:
 - le controparti operative, che si avvalgono della funzione di MCO per abbinare le offerte e per allocare la capacità (a cui appartengono, come sottocategoria, le controparti che sono membri a pieno titolo ma non hanno la capacità da allocare);
 - le controparti non operative, che non si avvalgono della funzione di MCO;
 - o adotta i seguenti principi di cooperazione:

- salvo ove espressamente diversamente indicato, tutti gli obblighi assunti dalle parti sono obbligazioni di mezzo e non obbligazioni di risultato;
- in caso di delega delle mansioni, conformemente a quanto disposto dall'articolo 81 del Regolamento CACM, il soggetto delegante resta responsabile delle obbligazioni contrattuali;
- o impone ai NEMO i seguenti obblighi:
 - sviluppare, manutenere e svolgere la funzione di MCO o provvederne l'approvvigionamento;
 - implementare le richieste di cambiamento ed eseguire l'attività di ricerca e sviluppo;
 - svolgere a livello locale la funzione di MCO;
- o impone ai gestori di rete la responsabilità sui propri sistemi e processi coinvolti nel *coupling* unico del giorno prima;
- o impone ai NEMO e ai gestori di rete, attraverso le decisioni prese dal *Joint Steering Committee*, di concordare e organizzare congiuntamente le procedure per soddisfare le richieste di cambiamento e le procedure per realizzare l'attività di ricerca e sviluppo dell'algoritmo, nonché approvare i rispettivi budget;
- o stabilisce una struttura di *governance* basata sui seguenti organismi che decidono all'unanimità:
 - il comitato composto dagli amministratori delegati delle parti o loro rappresentanti dotati di adeguati poteri decisori (*High Level Meeting*), che agisce da organo decisionale di ultima istanza;
 - il comitato composto dai rappresentanti delle parti dotati di adeguati poteri decisori (*Joint Steering Committee*), che prende le decisioni principali;
 - il comitato (*Operations Committee*) che esegue i compiti operativi assegnati dal *Joint Steering Committee*;
- il comitato preposto alla gestione degli incidenti (*Incident Committee*);
 prevede tre distinte categorie di decisioni:
 - le decisioni congiunte di governance e sviluppo, a cui concorrono tutte le parti;
 - le decisioni congiunte operative, a cui concorrono le sole parti operative;
 - le decisioni operative regionali, relative alla sola fase transitoria, che afferiscono a ciascuno dei due progetti di *coupling*:
- o specifica, nell'Allegato 10, la lista delle Parti operative al momento della stipula del contratto, tra cui sono ricomprese Terna e GME;
- impone alle parti operative l'obbligo di considerare in buona fede le obiezioni sollevate dalle parti non operative, attraverso nota scritta indirizzata al *Joint Steering Committee*, rispetto alle decisioni operative che possono ledere gli interessi delle parti non operative e di risolvere la controversia tramite

- decisione unanime presa all'interno del *Joint Steering Committee* dalle parti operative e da quelle parti non operative che hanno sollevato le obiezioni;
- o impone alle parti, tra gli altri, gli obblighi di corrispondere, alla parte danneggiata o alla parte condannata a risarcire il terzo per responsabilità extracontrattuale, un indennizzo annuo non superiore a 100 mila Euro l'anno, in caso di negligenza o colpa lieve e non superiore a 300 mila Euro l'anno, in caso di negligenza o colpa grave;
- o impone ai NEMO e ai gestori di rete che rientrano nell'ambito di applicazione del CACM e che chiedano di aderire al contratto successivamente alla data di stipula iniziale, tra gli altri, l'obbligo di pagare la quota dei costi storici, conformemente a quanto previsto dall'Allegato 6;
- o prevede che le borse elettriche e i gestori di rete che non rientrano nell'ambito di applicazione del CACM possano diventare controparti del DAOA, previa decisione favorevole del *Joint Steering Committee*, se le seguenti condizioni sono soddisfatte:
 - sia previsto dal CACM;
 - l'aspirante controparte ottemperi ai requisiti legali o regolatori (ad esempio un accordo intergovernativo con l'UE) previsti per stipulare l'Accordo;
 - le autorità di regolazione nazionali competenti o le altre autorità approvino la sottoscrizione del contratto o non vi si oppongano;
 - l'aspirante controparte abbia concordato una tabella di marcia a medio termine per aderire al *coupling* unico del giorno prima;
 - l'aspirante controparte paghi la propria quota dei costi storici;
 - l'aspirante controparte abbia sottoscritto tutti gli altri accordi per poter adempiere ai propri obblighi ai sensi del contratto;
- o prevede che sia garantito lo status di osservatore senza diritto di voto ai NEMO, alle borse elettriche e ai TSO, che rientrino o non rientrino nell'ambito di applicazione del CACM, che ne facciano richiesta scritta al *Joint Steering Committee* e che sottoscrivano l'accordo di confidenzialità;
- o stabilisce, nell'Allegato 6, le regole per la ripartizione dei costi tra le parti, in particolare prevedendo che:
 - i costi comuni del *coupling* unico del giorno prima siano distinti nelle seguenti tre categorie:
 - costi comuni ai soli gestori di rete (regolati nel TCDA);
 - costi comuni ai soli NEMO (regolati nell'ANDOA);
 - costi comuni congiunti tra gestori di rete e NEMO (di seguito: costi comuni congiunti) (regolati nel DAOA);
 - i costi comuni congiunti siano, a loro volta, distinti nelle seguenti categorie:
 - costi comuni congiunti di istituzione e modifica del coupling unico del giorno prima (di seguito: costi comuni congiunti di sviluppo), sostenuti per attività di cui beneficiano di tutte le parte, quali le attività per il miglioramento delle prestazioni

dell'algoritmo, le attività di ricerca e sviluppo, le attività di governance congiunta, le attività per la selezione dei fornitori di servizi, le attività per rendere applicabili gli accordi multi-NEMO, le attività per la funzione di calcolo degli scambi programmati;

- costi comuni congiunti operativi del *coupling* unico del giorno prima (di seguito: costi comuni congiunti operativi), sostenuti a beneficio delle sole parti operative, quali i costi di *Operations Committee* e di *Incident Committee* e tutti gli altri costi connessi alle attività operative;
- costi regionali congiunti operativi del coupling del giorno prima del progetto MRC e del progetto 4MMC, sostenuti, durante la fase transitoria, rispettivamente dalle sole parti operative del progetto MRC e dalle sole parti operative del progetto 4MMC;
- per ciascuna delle categorie in cui sono distinti i costi comuni congiunti, si applichino separatamente le quote di ripartizione di seguito definite;
- per il calcolo della quota di ripartizione tra Stati membri e Paesi terzi dei costi comuni congiunti si applichi la seguente formula:

$$\frac{1}{8}\frac{1}{MS} + \frac{5}{8}\frac{C_x}{TC} + \frac{2}{8}\frac{TV_x}{TTV}$$

dove:

- a) MS è il numero complessivo di Stati membri e Terze Parti;
- b) Cx è il consumo di energia nel singolo Stato membro o Paese terzo desumibile dall'Eurostat Report 105a;
- c) TC è il consumo complessivo di energia in tutti gli Stati membri e Paesi terzi desumibile dall'Eurostat Report 105a;
- d) TVx è il totale dei volumi negoziati in ciascuno Stato Membro o Paese terzo calcolato come somma di tutti i prodotti effettivamente negoziati da ciascun NEMO (sia designato che con passaporto). Fino a successivo provvedimento delle Autorità di Regolazione, TVx sarà calcolato come Cx;
- e) TTV è il totale dei volumi complessivi negoziati tra tutti gli Stati membri e Paesi terzi. Fino a successivo provvedimento delle Autorità di Regolazione, TTV sarà calcolato come TC;
- la quota di ripartizione dei costi comuni congiunti relativa all'Italia è 10,456% per l'anno 2019;
- per il calcolo della quota parte relativa al singolo NEMO e al singolo gestore di rete dei costi comuni congiunti allocati allo Stato Membro

- o Paese terzo si applichino le percentuali definite dall'autorità di regolazione competente;
- le percentuali per la ripartizione dei costi comuni congiunti allocati all'Italia siano rispettivamente 50% per Terna e 50% per GME;
- i costi comuni congiunti di sviluppo siano calcolati a partire dal 14 febbraio 2017;
- i costi comuni congiunti di sviluppo previsti per il 2019 ammontino a Euro 2.481.031;
- i costi comuni congiunti operativi siano ripartiti solo tra le parti operative;
- i costi comuni congiunti operativi previsti per il 2019 ammontino a Euro 217.400;
- i costi comuni congiunti allocati ai NEMO ed ai gestori di rete che aderiscono al contratto successivamente al momento della stipula iniziale siano prefinanziati da tutte le parte del contratto, in proporzione alle quote di ripartizione previste dall'articolo 80 del Regolamento CACM;
- le parti che aderiscono al contratto successivamente al momento della stipula iniziale paghino la quota di loro spettanza dei costi comuni sostenuti a partire dal 14 febbraio 2017 fino al momento dell'adesione (di seguito: costi storici).

- JAO ha già svolto in passato alcuni compiti a beneficio dei gestori di rete e dei gestori di mercato afferenti al progetto MRC, con i quali ha stipulato un accordo di livello di servizio che viene sostituito dal presente SLA JAO;
- lo schema del contratto SLA JAO stabilisce i diritti e gli obblighi delle parti in relazione ai seguenti compiti assolti da JAO a beneficio dei NEMO e dei gestori di rete, in qualità di soggetto deputato alla regolazione delle partite economiche:
 - o ripartire, preventivare, monitorare e regolare i costi sostenuti dalle parti;
 - o entrare in relazione contrattuale con i terzi per conto delle parti;
 - o riconciliare le partite economiche tra le parti;
 - o agire da controparte nel pagamento dei servizi forniti da una o più parti a tutti i NEMO e a tutti i gestori di rete;
 - o svolgere la funzione di *Project Management Office* a beneficio dei soli gestori di rete del progetto MRC;
- il contratto SLA JAO entra in vigore simultaneamente al contratto DAOA, ha durata illimitata salvo recesso delle parti, non può essere sciolto prima del 31 dicembre 2019, consente l'accesso di nuove controparti che abbiano pagato i costi di accesso e si compone di un corpo principale e di 8 allegati;
- in particolare, il contratto SLA JAO prevede che:
 - o salvo ove espressamente diversamente indicato gli obblighi assunti da JAO sono obbligazioni di mezzo e non obbligazioni di risultato;

- o JAO fornisca al *Joint Steering Committee* il budget annuale;
- o in riferimento al *coupling* unico del giorno prima, JAO regoli le partite economiche afferenti ai costi comuni congiunti dei NEMO e dei gestori di rete, ai costi comuni dei soli gestori di rete, ai costi congiunti dei NEMO e dei gestori di rete sostenuti per il progetto regionale MRC e ai costi dei soli gestori di rete sostenuti per progetto regionale MRC;
- JAO verifichi la quota di costo spettante alle parti che entrano successivamente alla stipula del contratto, calcolata in riferimento al periodo che intercorre dal 14 febbraio 2017 al momento dell'adesione al contratto;
- O JAO controlli e paghi le fatture emesse da terzi, emetta fattura verso tutti i NEMO ed i gestori di rete in merito ai pagamenti previsti dai contratti DAOA e TCDA, riconcili tra le parti i costi prefinanziati durante il periodo che intercorre tra il 14 febbraio 2017 e la fine del mese successivo all'entrata in vigore dei contratti DAOA e TCDA;
- per i servizi erogati, JAO percepisca corrispettivi annuali a carico dei soli TSO del progetto MRC;
- o impone alle parti, tra gli altri, gli obblighi di corrispondere, alla parte danneggiata un indennizzo annuo non superiore a 10 mila Euro l'anno, in caso di negligenza o colpa lieve e non superiore a 30 mila Euro l'anno, in caso di negligenza o colpa grave.

- lo schema del contratto TCDA stabilisce i principi di cooperazione tra gestori di rete, i termini e le condizioni, i diritti e gli obblighi delle parti;
- il contratto TCDA entra in vigore simultaneamente al contratto DAOA, ha durata illimitata salvo recesso delle parti, consente l'accesso di nuove controparti, purché siano gestori di rete che abbiano sottoscritto il contratto DAOA ed il contratto SLA JAO, garantisce lo status di osservatore a tutti i gestori di rete che ne facciano richiesta, e si compone di un corpo principale e di 6 allegati;
- in particolare, il contratto TCDA:
 - o adotta i seguenti principi di cooperazione:
 - salvo ove espressamente diversamente indicato, tutti gli obblighi assunti dalle parti sono obbligazioni di mezzo e non obbligazioni di risultato e la responsabilità degli impegni assunti è individuale e non congiunta;
 - in caso di delega delle mansioni, conformemente a quanto disposto dall'articolo 81 del Regolamento CACM, il soggetto delegante resta responsabile delle obbligazioni contrattuali e, in particolare, le parti possono sottoscrivere con i terzi accordi di livello di servizio, i principali dei quali sono elencanti nell'allegato F;

- le parti sono tenute a cooperare in buona fede, a fornirsi assistenza reciproca e a adottare un trattamento reciprocamente non discriminatorio;
- le parti devono allocare tra loro i compiti nella maniera più efficiente:
- o stabilisce una struttura di *governance* basata sui seguenti organismi che decidono all'unanimità:
 - il comitato composto dagli amministratori delegati delle parti o loro rappresentanti dotati di adeguati poteri decisori (TSO High Level Meeting), che agisce da organo decisionale di ultima istanza;
 - il comitato composto dai rappresentanti delle parti dotati di adeguati poteri decisori (*TSO Steering Committee*, di seguito: TSO SC);
- o prevede la distinzione delle decisioni in comuni ed operative analogamente all'DAOA ed adotta le stesse modalità di tutela degli interessi delle parti non-operative, attribuendo al TSO SC il compito di risolvere le controversie;
- o impone alle parti, tra gli altri, l'obbligo di corrispondere un indennizzo alla parte danneggiata, non superiore a 50 mila Euro per singola infrazione e comunque non superiore a 100 mila Euro in caso di cumulo;
- o impone alle parti di assicurare che i costi comuni sostenuti dai gestori di rete per il *coupling* unico del giorno prima siano ragionevoli, efficienti e proporzionati, così come stabilito dal Regolamento CACM;
- stabilisce, nell'Allegato E, relativamente alla ripartizione dei costi comuni sostenuti dai soli gestori di rete a partire dal 14 febbraio 2017, le stesse regole e criteri definiti nell'Allegato 6 dell'DAOA per la ripartizione dei costi comuni congiunti, ivi compreso l'obbligo per le parti che aderiscono successivamente alla data di stipula iniziale di pagare i costi storici, ed in particolare prevede che:
 - i costi comuni di sviluppo che saranno sostenuti nel 2019 dai soli gestori di rete ammontino ad Euro 18.000;
 - i costi comuni operativi che saranno sostenuti nel 2019 dai soli gestori di rete del progetto MRC ammontino ad Euro 375.800;
 - i costi comuni sostenuti nel periodo che decorre dal 14 febbraio 2017 alla fine del primo mese dall'entrata in vigore del contratto (30 aprile 2019) ammontino ad Euro 506.759,44.

RITENUTO CHE:

- i criteri di ripartizione dei costi tra le parti dei contratti DAOA e TCDA siano conformi a quanto stabilito nell'articolo 80 comma 3 del Regolamento CACM, così come integrato dall'atto di indirizzo ERF;
- sia opportuno confermare le percentuali di ripartizione tra Terna e GME dei costi comuni congiunti pari, per ciascuna società, al 50% dei costi totali attribuiti al sistema italiano;

• la stipula da parte di Terna e GME del contratto DAOA e del contratto SLA JAO, la stipula da parte di Terna del contratto TCDA siano necessarie per consentire l'avvio del *coupling* unico del giorno prima per le zone di offerta italiane

DELIBERA

- 1. di verificare positivamente gli schemi contrattuali del contratto DAOA, del contratto SLA JAO e del contratto TCDA;
- 2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, a GME e a Terna;
- 3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it

26 febbraio 2019

IL PRESIDENTE Stefano Besseghini